

STATUTO

Associazione Italiana Tutor

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.

In seguito alla richiesta del consiglio direttivo in data 30 agosto 2022, in data 9 settembre 2022, presso l'ufficio delle Entrate di Torino, viene modificata la denominazione della codesta associazione, costituita in data 5 maggio 2021, da Associazione Professionale Tutor alla nuova ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTOR, anche detta per abbreviazione A.I.T., associazione professionale costituita ai sensi della L. 14/1/2013 n. 4 senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede in Torino in via Volturno 6, 10133 Torino.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/o ampliata la sede legale ed operativa principale, senza necessità di integrare il presente Statuto.

L' A.I.T., è un'associazione non organizzata in ordini o collegi, senza scopo di lucro, avente struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 2 – Natura e scopi.

Quella di cui al presente atto è un'associazione di categoria che rappresenta, tutela e concorre a promuovere la figura del tutor.

Per tutor si intende un professionista esperto nel potenziamento dei processi d'apprendimento dell'utente finale, partendo dai suoi interessi, bisogni e punti di forza: questi incrementa sicurezza, fiducia in sé e consapevolezza delle proprie capacità; attiva strategie utili a compensare le difficoltà, supporta lo studente con attività di pianificazione e organizzazione; dialoga con le figure di riferimento come insegnanti, neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, tecnici della neuro psicomotricità; inoltre, possedendo conoscenze circa l'apprendimento normale e patologico, è in grado di riconoscere soggetti a rischio Disturbi Specifici Dell'Apprendimento (DSA) o Bisogni Educativi Speciali (BES), al fine di indirizzare, attraverso attività di Screening , il soggetto, a clinici di riferimento per una valutazione diagnostica specialistica. In breve, svolge un lavoro di potenziamento mirato e personalizzato, centrato sul soggetto e sui suoi bisogni per incrementare le funzioni cognitive ed esecutive, la consapevolezza delle proprie capacità e risorse, l'autoefficacia, la motivazione intrinseca.

L' Associazione ha come scopo:

1. Promuovere e diffondere l'attività di ricerca, di pratica e di formazione del tutoring in ambito nazionale, inteso come metodo di sviluppo e crescita delle performance del singolo e dei gruppi al fine del raggiungimento di obiettivi scolastici e di studio in genere, agendo mediante l'elaborazione di strategie al fine di trasformare gli obiettivi in risultati;
2. favorire forme di coordinamento tra professionisti, ricercatori e studiosi, Enti, aziende e semplici persone interessate;
3. Valorizzare e verificare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela del cittadino/utente, astenendosi dal promuovere tecniche e metodi che vogliano sostituirsi a discipline riconducibili a professioni organizzate in Ordini o Collegi;
4. Curare e promuovere la formazione permanente e l'aggiornamento dei soci; seguendone il percorso anche sulla base di norme comportamentali e professionali dettate da un Codice di Condotta dell'Associazione, stabilendo altresì le sanzioni derivanti dalla violazione;
5. Istituire corsi di formazione di ogni genere e di aggiornamento professionale;
6. Affrontare e discutere, in tutti gli aspetti, i problemi attinenti alla diffusione, l'insegnamento e la pratica del tutoring, la sua estensione, promozione, nonché promuovere la collocazione e il riconoscimento della figura del tutor nell'ambito del contesto istituzionale, sociale e culturale nonché nel contesto scolastico e universitario;
7. Promuovere e diffondere l'attività di ricerca, di pratica, di formazione di tutte le discipline legate alla crescita e allo sviluppo della persona, favorendo ogni forma di coordinamento, ricerca e studio tra professionisti, Enti, aziende e semplici persone interessate;
8. Favorire, anche in collaborazione con Enti, aziende, organismi, associazioni, professionisti, insegnanti, docenti, Università, il contatto, l'incontro, la relazione, la comunicazione e la formazione di tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di tutoring, di crescita, miglioramento e sviluppo della persona;
9. Promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunione, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ed altro;
10. Collaborare, in tutte le modalità a forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi natura e genere per la promozione, diffusione, divulgazione del tutoring, della crescita, del miglioramento e dello sviluppo della persona;

11. Conferire validità a fini interni, a corsi di tutoring, aziende, scuole di tutoring, istituti di formazione ed Enti anche per consentire l'iscrizione dei soci;
12. Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà:
- definire gli standard etici, deontologici e comportamento dei soci a fini interni;
 - riconoscere a fini interni corsi, scuole di tutoring, istituti di formazione, Enti, Istituti di formazione, secondo criteri standardizzati previsti con apposito regolamento del Consiglio Direttivo;
 - realizzare un registro di soci A.I.T.;
 - realizzare uno specifico regolamento e iter per verifica conoscenze, competenze e abilità dei soci riguardo al tutoring;
 - controllare e monitorare l'aggiornamento continuo dei soci;
 - vigilare sui regolamenti interni e sulla coerenza al codice di condotta;
 - stabilire le sanzioni relative alla violazione dei regolamenti interni, del codice di condotta e della carta dei valori;
 - istituire, organizzare e/o gestire corsi di studio e formazione a tutti i livelli;
 - fornire consulenza scientifica, culturale, metodologica su programmi formativi di ogni genere, sia a livello nazionale che internazionale;
 - svolgere corsi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale;
 - svolgere indagini, esami di verifica, test, questionari, per verificare la competenza del socio;
 - organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi etici, economici, educativi e culturali;
 - predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci, nonché fornire materiale informativo (anche sul supporto informatico);
 - provvedere all'acquisto, alla distribuzione e pubblicazione di e-book, edizioni fonografiche, video, audiovisivi, materiale vario d'interesse culturale e pubblicazioni a beneficio dei Soci e/o di tutti gli interessati;
 - orientare i Soci nel campo dell'editoria in merito a pubblicazioni d'interesse;
 - svolgere, organizzare e patrocinare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, fiere, eventi, seminari e ricerche d'ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi statutari;
 - stipulare convenzioni con aziende, enti pubblici e privati nonché altre Associazioni e professionisti per le attività sociali;
 - promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche;

Art. 3 – Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio e le entrate sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi dei soci;
- dalle quote per la formazione e l'aggiornamento professionale e giuridico degli associati;
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- dai versamenti aggiuntivi e dai corrispettivi specifici effettuati dagli associati, da aziende, Enti, istituti di formazione, in relazione alle varie attività istituzionali, sociali e/o complementari;
- da contributi di soggetti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.

Art. 4 – Soci

Le categorie dei soci sono i seguenti:

- **Soci Fondatori** – Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte, per impedimento definitivo o per mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
- **Soci Ordinari** – Sono soci Ordinari le persone fisiche che, avendo frequentato un corso di tutoring in linea con la concezione di tutoring di A.I.T., fanno richiesta di adesione presentando formale domanda corredata da curriculum vitae e studiorum, curriculum professionale, documento attestante la partecipazione al corso di tutoring effettuato o ritenuto valido da A.I.T.;
- **Soci Onorari** – persone insigne distinte per pubblico riconoscimento che si siano rese benemerite della categoria ammesse, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o di almeno quindici Soci Ordinari. I Soci Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione. Agli stessi potranno essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell'Associazione. I Soci Onorari partecipano all'assemblea Generale senza diritto di voto.

Tutti i soci fondatori ed ordinari partecipano all'assemblea con voto deliberativo e possono rivestire cariche sociali, purché siano in regola con le disposizioni del presente statuto.

L'ammissione a A.I.T. viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.

L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi con il versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro 30 (trenta) del primo mese di ciascuno anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.

L'adesione a A.I.T. da parte dei Soci comporta:

- a. piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b. il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche per le varie attività e servizi;
- c. mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- d. sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori;
- e. l'inserimento nel registro interno soci A.I.T.

Il socio può recedere da A.I.T., senza il diritto ad alcun compenso, rimborso, indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a. morosità;
- b. non rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni, del codice di condotta e della carta dei valori;
- c. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera dell'assemblea. Se non espressamente deliberato, l'attività di lavoro svolto dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvo gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito o di liberalità.

Art. 5 – Utilizzo di nome, marchio e logo.

Il Logo A.I.T., oltre ai simboli e marchi della stessa, possono essere utilizzati dai soci tesserati ed affiliati previo consenso scritto e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.

Art. 6 – Quote sociali

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dai soci e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, purché non in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

Art. 7 Organi di A.I.T.

Gli organi nazionali dell'Associazione sono i seguenti:

L'Assemblea Generale

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Presidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale

Il Segretario Generale

Il Tesoriere

Il Comitato Scientifico

Le Commissioni (eventuale)

Art. 8 – L'Assemblea Generale

L'assemblea generale è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari. Tutti i soci fondatori ordinari in regola con le disposizioni del presente statuto vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea generale convocata dal presidente di A.I.T. o da diverso organo eventualmente previsto dalla statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell'associazione e presso tutte le eventuali sedi dei secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviata a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale di A.I.T., all'indirizzo alla casella di posta elettronica, messaggio di WhatsApp sul numero di telefono dell'avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla segreteria in data successiva. L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 Aprile per approvare rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedenti e per fornire al consiglio direttivo le linee pragmatiche per il successivo. L'assemblea generale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richiede il consiglio direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presenti almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti". L'assemblea generale presieduta dal presidente nazionale dell'associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal vicepresidente o dal past president, su delega del presidente, o da persona designata dall'assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal

presidente nazionale del segretario dell'assemblea all' uopo nominato dall' assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo Nazionale

L'associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo nazionale che si compone da 5 a 15 membri: presidente nazionale, past president, vicepresidente nazionale, segretario generale e i consiglieri eletti dall'assemblea generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la segreteria generale dell'associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito web dell'associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea elettiva. Il consiglio è investito, da parte dell'assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria dell'associazione e pertanto, potrà compiere in persona del suo presidente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari, postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione. il consiglio direttivo procede, inoltre, alla nomina di volontari, dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa. L' incarichi di direzione possono essere attribuiti a anche a componenti del consiglio medesimo punto il consiglio direttivo presieduto dal presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente punto il consiglio direttivo nazionale convocato dal presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o WhatsApp almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito. Ai membri del consiglio direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico diversa deliberazione assembleare. Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà la loro sostituzione mediante cooptazione punto i consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva assemblea generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà la stessa data del mandato dei consiglieri eletti.

Art. 10 – Presidente Nazionale

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale. Il presidente nazionale può delegare in tutto in parte la le sue attribuzioni al vicepresidente nazionale o al past president., la delega dovrà essere data per iscritto. Il presidente nazionale dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per due volte. Alla scadenza naturale del suo primo mandato o per dimissioni dopo aver mantenuto la carica per almeno tre anni, qualora non rieletto presidente nazionale, ex officio assume la carica di past president del consiglio direttivo nazionale e partecipa alle attività degli stessi con diritto di voto punto può essere nuovamente eletto presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell'ultimo mandato.

Art. 11 – Past President

E una carica che spetta di diritto a tutti gli ex presidenti che hanno mantenuto la carica per almeno tre anni punto i past president prestano servizio ex officio nel consiglio direttivo virgola con lo specifico scopo di garantire continuità le procedure intraprese durante i precedenti mandati di presidenza, nonché il corretto trasferimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'associazione. I past president hanno una funzione consultiva a favore del presidente nazionale che dovrà consigliarsi con loro, prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. I past president hanno il diritto di opporsi agli atti del presidente a lui delegati dal consiglio direttivo in materia di bilancio, quote associative, eventuali modifiche dello statuto in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di opposizione, gli atti in oggetto dovranno essere sottoposti all' approvazione del consiglio direttivo secondo le modalità previste dal presente statuto. I past president possono sostituire il presidente nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del consiglio direttivo nazionale. In caso di necessità e urgenza possono mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal consiglio direttivo nazionale.

Art. 12 – Vicepresidente nazionale

Il vice presidente nazionale può sostituire il presidente nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del consiglio direttivo nazionale.

Art. 13 – Segretario Generale

Il segretario generale dà esecuzione alle delibere del presidente nazionale e del consiglio direttivo nazionale e tiene il libro dei verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale. Tiene e aggiorna il libro dei soci, predisponde di concerto con il tesoriere gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.

Art. 14 – Tesoriere

Il tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal consiglio direttivo, alla responsabilità della cassa dell'associazione, tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predisponde i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione al fine di sottoporli al consiglio direttivo nazionale e poi all'assemblea generale per la loro approvazione punto viene eletto dal consiglio direttivo nazionale e scelto tra i membri dello stesso.

Art. 15 – Comitato Scientifico

Il comitato scientifico è costituito da tre membri eletti dal consiglio direttivo nazionale allo scopo di verificare le conoscenze, le competenze e le abilità professionali dei soci e, sul piano scientifico e culturale, le attività della associazione stessa.

Art. 16 – Le Commissioni

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più delle seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione Qualità dei percorsi formativi e valutazione a fini interni di corsi, società, aziende, enti e istituti di formazione;
- b) Commissione pubbliche relazioni, pubblicità e investimenti;
- c) Commissione accesso all'Associazione e controllo qualità delle attività professionali dei soci;
Commissione di etica deontologica professionale.

Con delibera dell'Assemblea Generali possono essere istituite altre Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 17 – Revisore Unico e Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea decide sull'istituzione e sulla scelta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto agli stessi compiti funzioni del collegio punto il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea generale o per obbligo di legge, si compone di un presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi o supplenti sono eletti dall'assemblea generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci punto il presidente del collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili o a quello dei dottori commercialisti ed eletto dall'assemblea generale sua lista parte al collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibili e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'associazione; essa esamina il conto economico preventivo, le variazioni il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'assemblea generale. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell'associazione. Nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, il collegio procede ad ispezioni però periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede nazionale dell'associazione. Il collegio è convocato dal suo presidente, tramite il segretario generale dell'associazione che funge da cancelleria del collegio. l'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi. Tutti i componenti collegio partecipano alle riunioni degli organi deliberanti. Il collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Per la sostituzione o per la decadenza dei revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice civile in materia. Il primo collegio dei revisori dei conti o revisore unico è nominato entro due anni dal consiglio direttivo nazionale il quale è competente anche nella scelta della composizione dello organo. Il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico resta in carica fino alla prossima assemblea generale elettiva.

Art. 18 – Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statuarie e regolamenti ed alle deliberazioni degli organi di A.I.T. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati a A.I.T. Il collegio, nella sua prima riunione, elegge il presidente che ne convoca, tramite il segretario nazionale, le successive. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Il collegio giudica secondo giustizia ed equità la legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti di TUTOR ITALIA, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate punto il collegio può deliberare nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti, congiunti o disgiunti:

- a) Richiamo
- b) Diffida
- c) Sospensione dalla qualifica
- d) Radiazione

Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salvo la facoltà per il consiglio direttivo nazionale di sospendere, su istanza di parte in presenza di gravi motivi, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al consiglio direttivo nazionale, appena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. il consiglio direttivo nazionale emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al collegio dei Proibiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni.

Art. 19 – Organi periferici

In ciascuna regione può essere istituita una sede regionale dell'associazione. Il consiglio direttivo nazionale provvederà ad emanare apposito regolamento per il funzionamento degli organi periferici.

Art. 20– Formazione permanente

E istituita presso la sede nazionale dell'associazione la commissione tecnico scientifica per la formazione permanente formata da tre membri eletti dal consiglio direttivo nazionale anche al di fuori dello stesso, alla quale demandata la cura della formazione

permanente degli associati in forma diretta o indiretta. Il consiglio direttivo nazionale provvederà ad emanare apposito regolamento per il suo funzionamento.

Art. 21 – Sportello per il cittadino

È istituita presso la sede nazionale dell'associazione lo sportello per il cittadino presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27 ter del Codice del Consumo, di cui al D.lgs 6/9/2005, n. 206, nonché dell'art. 2, comma 4 della L. n. 4/2013, e presso il quale ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Il consiglio direttivo nazionale con apposito regolamento adotterà un codice di condotta, ne determinerà il funzionamento e sarà competente nel verificarne il rispetto.

Art. 22 – Comitato di Indirizzo e Sorveglianza

Il comitato di indirizzo e sorveglianza può essere promosso dal consiglio direttivo nazionale e, qualora istituito, ha il compito di vigilare sugli specifici criteri di valutazione della qualità professionale dei servizi. Ad esso partecipano, previo accordo tra le parti le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale. Il consiglio direttivo nazionale, in caso di sua adozione, emanerà apposito regolamento per il funzionamento del comitato.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea generale verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi della associazione o a fini di utilità pubblica.

Art. 24 – Statuto

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'assemblea generale

Art. 25 – Foro competente

Si dichiara che il foro competente per le questioni di natura legale insorgende è Bari.

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile.

Firma

Presidente Nazionale

Vice presidente Nazionale



Segretario Generale Nazionale